



BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI N. 1 POSTEGGIO CON ANNESSO DEPOSITO NEL MERCATO COPERTO "EX SCUDERIE MARIA LUGIA" PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114 e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo n. 59 del 26.03.2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" con seguente intesa del 5/7/2012 della Conferenza Unificata, n. 83/CU "Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica" recepita con Delibera di Giunta Regionale n. 1552 del 26/09/2016;
- il Decreto legislativo n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 " e successive modifiche;
- il D.M. 5 giugno 2026 e le relative Linee guida per il rilascio delle concessioni di posteggio;
- la Legge n. 214 del 30.12.2023;
- la Legge Regionale 25.05.1999, n. 12 e successive modifiche;
- la Legge Regionale n. 14/2003 e successive modifiche;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999;
- il Regolamento per il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 07/06/2004 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 29/04/2005;
- il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 08/02/2021 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento riguardante le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/01/2025;
- il Regolamento del Mercato coperto quotidiano di generi alimentari denominato "Ex Scuderie Maria Luigia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/06/2026;

RENDE NOTO

che è indetta una procedura di assegnazione in concessione decennale di n. 1 posteggio e annesso deposito ubicati all'interno del Mercato Coperto "Ex Scuderie Maria Luigia", sito a Piacenza (PC) in Piazza Casali.

Il posteggio, individuato nella planimetria allegata con il n. **4** in colore azzurro, è destinato allo svolgimento di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della L.R. n. 14/2003 ss.mm.ii..

Il locale deposito assegnato al posteggio di cui sopra è quello rappresentato nella planimetria allegata col colore azzurro, avente una superficie di mq. 5,25.

E' prevista inoltre la disponibilità di un ulteriore spazio a deposito all'interno dell'edificio ex Laboratorio Pontieri, avente una superficie di mq. 32,75.



L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della qualificazione assegnata al mercato, delle caratteristiche dell'immobile e delle prescrizioni contenute negli atti comunali, con particolare riferimento al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 20 del 29/06/2026 e in vigore dal 01/08/2026.

Art. 1 - Caratteristiche del posteggio

Caratteristica	Dato
Mercato	Mercato coperto "Ex Scuderie Maria Luigia"
Ubicazione	Piazza Casali – Piacenza (PC)
Proprietà dell'immobile	Comune di Piacenza
Numero identificativo del posteggio	4
Superficie posteggio n. 4	Mq. 20,40
Superficie magazzino riservato all'interno delle Scuderie	Mq. 5,25
Superficie magazzino riservato all'interno dell'ex Laboratorio Pontieri (eventuale)	Mq. 32,75
Destinazione	Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
Durata concessione	10 anni
Decorrenza	dalla data indicata nell'atto di concessione

Art. 2 – Finalità della procedura

La procedura è finalizzata a garantire l'individuazione di un soggetto in possesso di idonei requisiti allo svolgimento dell'attività e mira ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, concorrenza, valorizzazione della professionalità degli operatori, qualità dell'offerta, valorizzazione del mercato coperto, sostenibilità ambientale e integrazione dell'attività con il contesto urbano e commerciale del Mercato stesso.

Art. 3 – Attività esercitabile

Nel posteggio potrà essere esercitata l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla sopracitata disciplina comunale e sovraordinata vigenti.

Il Comune di Piacenza garantirà, a propria cura e spese, l'acquisto e l'allestimento degli arredi (strutture che costituiscono l'involucro delle attrezzature e, di queste ultime, quelle con funzione refrigerante), mentre rimarranno in capo all'operatore economico tutte le attrezzature soprabanco nonché tutto quanto escluso dal progetto esecutivo degli allestimenti approvato.

Non potranno essere esercitate nel posteggio attività incompatibili con la destinazione del mercato, con la struttura dell'immobile o con le prescrizioni di cui al vigente regolamento comunale del Mercato.

L'attività di somministrazione potrà configurarsi anche come vendita per asporto di alimenti e bevande, con particolare riferimento al consumo sul posto dei prodotti in corrispondenza delle aree comuni appositamente allestite. La vendita delle bevande consumate dalla clientela presso i predetti spazi comuni è riservata esclusivamente all'attività di somministrazione oggetto della presente concessione.

L'acquisto degli arredi (tavoli e sedie) da collocarsi presso gli spazi comuni aperti al pubblico è da considerarsi ad esclusivo carico dell'operatore economico. Dal punto di vista morfologico e cromatico, tali arredi dovranno essere approvati dalla competente Soprintendenza, come da prescrizioni di cui alla nota P.G. n. 123574 del 20/07/2026 (*"Andranno strettamente controllate*



anche le finiture di tavoli e sedie previsti all'interno delle ex scuderie che dovranno avere caratteristiche analoghe a quelle dell'arredo in questione ...") e, preventivamente alla loro installazione, dovranno essere oggetto di apposita comunicazione al Comune di Piacenza, con autorizzazione della Soprintendenza a corredo .

L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dovrà necessariamente interessare sia l'area interna al Mercato (posteggio n. 4 oggetto del presente Bando), sia l'area esterna (dehors) posta in adiacenza a Largo Brigata Piacenza.

Con specifico riferimento alla predetta area esterna, la stessa sarà allestita a cura e spese del Comune di Piacenza, ad esclusione degli arredi mobili (tavoli e sedie), il cui acquisto resta in capo all'operatore titolare dell'attività di somministrazione in oggetto.

Sotto il profilo morfologico e cromatico, gli arredi mobili destinati all'area esterna dovranno essere coerenti e conformi ai criteri e agli indirizzi relativi all'arredo urbano del centro storico, come definiti nell'apposito Abaco delle soluzioni e Progetto Unico approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 13/10/2026 "Approvazione delle Linee Guida inerenti l'arredo urbano a servizio delle attività di somministrazione (Abaco delle soluzioni e Progetto Unico) nonché dello schema di accordo da sottoscrivere tra il Comune di Piacenza e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza del Ministero della Cultura".

La scelta, la configurazione e le caratteristiche di tali arredi dovranno essere altresì valutate in rapporto agli elementi ombreggianti e agli ulteriori componenti accessori, che saranno realizzati a cura e spese del Comune di Piacenza, attualmente oggetto di valutazione da parte della competente Soprintendenza, al fine di garantire un adeguato coordinamento sotto il profilo morfologico, cromatico e compositivo.

Tale area pubblica sarà concessa all'operatore economico previa richiesta di concessione all'occupazione suolo pubblico e il relativo canone di occupazione sarà a suo totale carico.

Art. 4 – Durata

La concessione avrà durata di 10 anni, come stabilito nel vigente regolamento comunale e in conformità al D.M. 5 giugno 2026; la decorrenza sarà stabilita nell'atto di concessione e, alla scadenza, il concessionario non potrà vantare alcun diritto al rinnovo automatico della medesima.

Art. 5 – Orari

Il concessionario dovrà rispettare l'orario minimo obbligatorio previsto per il mercato, come disciplinato dall'art. 3 del sopra citato Regolamento:

- dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 14:00;
- dal lunedì al giovedì l'attività potrà proseguire fino alle ore 21:00;
- il venerdì e il sabato l'attività potrà proseguire fino alle ore 24:00.

La domenica il mercato potrà rimanere chiuso. Qualora l'operatore preveda l'apertura domenicale, l'attività potrà protrarsi fino alle ore 24:00.

In coerenza con il vigente regolamento comunale, gli orari approvati potranno subire modifiche a seguito dell'adozione di ordinanze sindacali.

Art. 6 – Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente bando.



Possono presentare domanda imprese individuali, società di persone, società di capitali, cooperative o altri soggetti giuridici abilitati all'esercizio dell'attività d'impresa.

Sono esclusi i soggetti che:

- nei cinque anni precedenti alla data del bando sono stati oggetto di revoca di autorizzazione e/o di concessione di posteggi su area pubblica nel Comune di Piacenza;
- alla data di presentazione della domanda, risultano ancora debitori nei confronti del Comune in relazione ad altre concessioni o ad occupazioni nei mercati nel comune di Piacenza relative a periodi precedenti;
- risultano irregolari nella verifica del DURC, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 2012 del 10/12/2015;
- risultano sottoposti a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), in stato di fallimento o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- non risultano in regola col pagamento dei tributi comunali.

Art. 7 – Requisiti morali

Il candidato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59/2010, come stabilito dall'art. 6, comma 1, della Legge Regionale n. 14/2003 ss.mm.ii, nonché dagli artt. 11 e 92 TULPS.

Pur trattandosi di requisiti funzionali all'esercizio dell'attività commerciale, gli stessi dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando e permanere per tutta la durata della concessione.

Art. 8 – Requisiti professionali

Per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve essere posseduto il requisito professionale di cui all'art. 6, comma 2, della Legge Regionale n. 14/2003 ss.mm.ii .

Il requisito dovrà essere posseduto o dal Titolare o dal Legale Rappresentante o dal Soggetto Delegato, nel rispetto della disciplina regionale sopra richiamata.

Art. 9 – Altri requisiti

Il candidato dovrà inoltre:

- a) risultare iscritto al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando;
- b) non trovarsi in condizioni ostative previste dalla normativa antimafia, art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- c) essere in regola col pagamento dei tributi comunali;
- d) essere in situazione di regolarità contributiva attestata dal DURC o avere in corso un piano rateizzato di rientro;
- e) non essere sottoposto a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), in stato di fallimento o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

I requisiti richiesti per la partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, fermo restando quanto specificamente previsto dalla normativa applicabile.



Art. 10 – Presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante PEC all'indirizzo protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it e dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato al presente bando.

Termine di presentazione: **entro le ore 23:59 del giorno 25/11/2026.**

Saranno in ogni caso ritenute irricevibili e quindi non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato.

Art. 11 – Documentazione da allegare

Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1.documento di identità del sottoscrittore, ove necessario;
- 2.dichiarazioni relative al possesso dei requisiti morali e professionali;
- 3.documentazione comprovante l'eventuale esperienza dichiarata;
- 4.relazione relativa all'offerta qualitativa;
- 5.eventuale documentazione fotografica, progettuale o illustrativa dell'offerta;
- 6.progetto di allestimento del posteggio (attrezzature soprabanco);
- 7.progetto di allestimento del dehors (tavoli e sedie);
- 8.eventuale documentazione integrativa.

I sopra elencati documenti sono meglio descritti nel modulo domanda.

Art. 12 – Commissione di valutazione

Le domande saranno esaminate da una Commissione appositamente costituita.

La Commissione valuterà esclusivamente gli elementi concretamente descritti e verificabili e non saranno attribuiti punteggi per dichiarazioni generiche o meramente programmatiche. La medesima Commissione dovrà verificare l'ammissibilità delle domande, il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati, attribuire i punteggi sulla base dei criteri indicati al seguente art. 13 ed elaborare la conseguente graduatoria.

Art. 13 – Criteri di valutazione

L'assegnazione del posteggio verrà effettuata coerentemente con quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del vigente Regolamento comunale del Mercato coperto quotidiano di generi alimentari denominato "Ex Scuderie Maria Luigia" nonché dalle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale 05/06/2026, entrate in vigore in data 14/07/2026, sulla base di apposita graduatoria che verrà formulata applicando i seguenti criteri, con punteggio massimo pari a 100:



A. Criteri obbligatori – massimo 60 punti

Criterio	Punteggio massimo
Anzianità dell'impresa	35
Trattandosi di posteggio di nuova istituzione, in alternativa all'anzianità maturata nel posteggio, si chiede esperienza maturata nel settore della somministrazione di qualità	15
Dimensione di microimpresa	5
Stabilità occupazionale	5
Totale	60

L'attribuzione dei singoli punteggi sarà effettuata secondo le modalità previste dalla disciplina nazionale vigente e dalle relative Linee guida ministeriali.

Per il posteggio oggetto della presente procedura, trattandosi di posteggio di nuova istituzione e non essendo possibile valorizzare una precedente esperienza in corrispondenza dello stesso, il relativo criterio sarà applicato secondo le modalità previste dalle Linee guida ministeriali, senza attribuzioni discrezionali non previste dalla normativa.

B. Offerta qualitativa – massimo 40 punti

Criterio qualitativo	Punteggio massimo
Qualità, varietà e articolazione dell'offerta gastronomica	8
Valorizzazione di prodotti tipici, locali e di qualità	6
Sostenibilità ambientale e riduzione degli sprechi	5
Qualità e innovazione del servizio al cliente	5
Accessibilità e attenzione alle diverse esigenze alimentari	4
Digitalizzazione, prenotazione e ordinazione digitale	3
Formazione e qualificazione del personale	3
Servizi aggiuntivi, compresa eventuale consegna a domicilio	2
Qualità dell'allestimento e integrazione con il mercato e con il contesto storico	2
Valorizzazione dell'offerta enogastronomica del territorio piacentino	2
Totale	40

Art. 14 – Modalità di valutazione dell'offerta qualitativa

L'offerta qualitativa dovrà essere illustrata in una relazione in cui dovrà essere indicato, in particolare:

- prodotti che si intendono proporre;
- modalità di approvvigionamento;
- eventuale utilizzo di prodotti locali;
- caratteristiche del servizio;
- orari proposti;



- modalità di gestione;
- numero e qualificazione degli addetti;
- strumenti digitali;
- modalità di riduzione degli sprechi;
- modalità di gestione dei rifiuti;
- caratteristiche dell'allestimento;
- eventuali servizi aggiuntivi.

Art. 15 – Progetto di allestimento

Il progetto di allestimento richiesto dall'art. 11 dovrà essere compatibile con la superficie assegnata e con le caratteristiche architettoniche dell'immobile.

Il Comune di Piacenza garantirà, a propria cura e spese, l'acquisto e l'allestimento degli arredi (strutture che costituiscono l'involucro delle attrezzature e, di queste ultime, quelle con funzione refrigerante), mentre rimarranno in capo all'operatore economico tutte le attrezzature soprabanco nonché tutto quanto escluso dal progetto esecutivo degli allestimenti approvato.

L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dovrà necessariamente interessare sia l'area interna al Mercato (posteggio n. 4 oggetto del presente Bando), sia l'area esterna (dehors) posta in adiacenza a Largo Brigata Piacenza.

Con specifico riferimento alla predetta area esterna, la stessa sarà allestita a cura e spese del Comune di Piacenza, ad esclusione degli arredi mobili (tavoli e sedie), il cui acquisto spetta all'operatore titolare dell'attività di somministrazione in oggetto.

Sotto il profilo morfologico, materico e cromatico, gli arredi mobili destinati all'area esterna dovranno essere coerenti e conformi ai criteri e agli indirizzi relativi all'arredo urbano del centro storico, come definiti nell'apposito Abaco approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 13/10/2026 "Approvazione delle Linee Guida inerenti l'arredo urbano a servizio delle attività di somministrazione (Abaco delle soluzioni e Progetto Unico) nonché dello schema di accordo da sottoscrivere tra il Comune di Piacenza e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza del Ministero della Cultura".

La scelta, la configurazione e le caratteristiche di tali arredi dovranno essere altresì valutate in rapporto agli elementi ombreggianti e agli ulteriori componenti accessori, che saranno realizzati a cura e spese del Comune di Piacenza, attualmente oggetto di valutazione da parte della competente Soprintendenza, al fine di garantire un adeguato coordinamento sotto il profilo morfologico, cromatico e compositivo.

Tale area pubblica sarà concessa all'operatore economico previa richiesta di concessione all'occupazione suolo pubblico e il relativo canone di occupazione sarà a suo totale carico.

Resta ad esclusivo carico dell'operatore economico anche l'acquisto degli arredi (tavoli e sedie) da collocarsi presso gli spazi comuni aperti al pubblico, secondo quanto stabilito dal precedente art. 3.

Non potranno in ogni caso essere effettuati interventi, modifiche, installazioni o opere senza le preventive autorizzazioni comunali e, ove necessario, degli altri enti competenti.

Art. 16 – Formazione della graduatoria

Al termine della valutazione la Commissione formulerà la graduatoria in ordine decrescente di punteggio.



In caso di parità saranno applicati i criteri di preferenza di cui:

- punto 11 delle LINEE GUIDA per il rilascio delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 2023, n. 214: *"ove dovessero verificarsi situazioni di parità di punteggio conseguito, esse sono risolte con l'assegnazione all'impresa con maggiore anzianità, documentata secondo quanto previsto al punto 7, lettera a);*
- in subordine, art. 5, comma 2, lettera d) del vigente Regolamento comunale del Mercato coperto quotidiano di generi alimentari denominato "Ex Scuderie Maria Luigia": *a parità di punteggio (...), si applica il criterio di cui al punto 2 lettera a1) del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013: anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese".*

Qualora anche dopo l'applicazione dei criteri di preferenza permanga la parità, si procederà mediante sorteggio pubblico, previa comunicazione agli interessati.

Art. 17 – Controlli

Il Comune procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dal candidato risultato primo in graduatoria e potrà effettuare controlli anche nei confronti degli altri partecipanti.

In caso di dichiarazioni false, incomplete o non veritiere, si procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con esclusione dalla procedura e/o decadenza dall'assegnazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di legge.

Art. 18 – Assegnazione

L'assegnazione definitiva sarà disposta con apposito provvedimento del Dirigente competente.

Il concessionario dovrà sottoscrivere l'atto di concessione entro il termine indicato dall'Amministrazione. Il mancato perfezionamento della concessione per fatto imputabile all'assegnatario comporterà la decadenza dall'assegnazione, salvo comprovati motivi non imputabili allo stesso.

Preventivamente al rilascio della concessione di posteggio, l'operatore assegnatario dovrà presentare al Comune di Piacenza la richiesta di autorizzazione amministrativa abilitante all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

Il rilascio della concessione non costituisce un titolo sufficiente per l'esercizio dell'attività.

Art. 19 – Canone e oneri

Il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone annuo di concessione determinato dal Comune, aggiornato automaticamente ogni anno sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT e degli eventuali ulteriori oneri previsti dalla normativa e dagli atti comunali.

L'importo del canone viene determinato secondo le disposizioni comunali vigenti e risulta essere, per l'anno 2027, pari a:

- posteggio n. 4 (mq. 20,40): euro 2.233,80
- deposito riservato all'interno del fabbricato Ex Scuderie (mq. 5,25): euro 287,44
- eventuale disponibilità di deposito riservato all'interno del fabbricato ex Laboratorio Pontieri (mq. 32,75): euro 1.793,06



- dehors: l'importo del canone di occupazione afferente il dehors sarà determinato rispetto all'effettiva superficie occupata, secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 08/02/2021 e ss.mm.ii.

Restano a carico del concessionario il pagamento della quota relativa ai cosiddetti servizi accessori, corrispondenti ai costi di gestione necessari al funzionamento del Mercato (consumo elettrico ed idrico, manutenzione fabbricato). A questi ultimi, si aggiunge l'utenza elettrica a servizio del posteggio, direttamente intestata all'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Regolamento del Mercato, l'assegnatario sarà obbligato alla costituzione della cauzione nonché alla stipula di un'apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dell'uso degli spazi concessi. Il deposito cauzionale potrà essere fornito anche sotto forma di fidejussione bancaria.

Art. 20 – Avvio dell'attività

L'attività potrà essere avviata esclusivamente dopo il perfezionamento della concessione e l'ottenimento della connessa autorizzazione amministrativa abilitante all'esercizio.

L'assegnazione del posteggio non costituisce, di per sé, titolo abilitativo all'esercizio della somministrazione.

L'avvio dell'attività nel posteggio è previsto nel periodo compreso tra il 15 marzo 2027 e il 15 aprile 2027, subordinatamente all'effettiva consegna degli spazi e degli allestimenti a carico del Comune, alla disponibilità dell'area esterna e all'acquisizione dei prescritti titoli e assensi, inclusi quelli riferiti alla tutela dell'immobile. Qualora tali condizioni non si realizzino nei tempi previsti per cause non imputabili all'assegnatario, il Comune comunicherà una nuova data di avvio, previa verifica delle condizioni effettive di esercizio, senza applicazione di conseguenze decadenziali per il ritardo non imputabile al concessionario. Le modalità di decorrenza degli obblighi economici saranno disciplinate coerentemente nell'atto di concessione.

Art. 21 – Obblighi del concessionario

Il concessionario dovrà:

- a) rispettare gli orari del mercato;
- b) mantenere il posteggio in condizioni di ordine, pulizia e decoro;
- c) provvedere alla pulizia ordinaria degli spazi comuni interessati dal consumo sul posto;
- d) provvedere alla pulizia ordinaria dell'area esterna (dehors);
- e) rispettare tutte le norme igienico-sanitarie;
- f) rispettare la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- g) rispettare le disposizioni in materia di rifiuti;
- h) utilizzare il posteggio esclusivamente per le attività autorizzate;
- i) rispettare il Regolamento del Mercato;
- l) non eseguire opere o modifiche senza autorizzazione;
- m) mantenere gli standard qualitativi dichiarati in sede di gara;
- n) consentire i controlli da parte dell'Amministrazione e degli altri enti competenti.



Art. 22 – Decadenza

Costituiscono cause di decadenza, oltre a quelle previste dalla legge e dal regolamento del mercato:

- perdita dei requisiti morali e/o professionali richiesti dalla normativa vigente;
- utilizzo del posteggio per attività non consentite;
- grave o reiterata violazione degli obblighi di apertura;
- mancato rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie;
- realizzazione di opere non autorizzate;
- violazione delle prescrizioni relative alla tutela dell'immobile;
- mancato mantenimento degli elementi essenziali dell'offerta qualitativa dichiarata, quando tale violazione sia accertata secondo le modalità previste dagli atti comunali;
- mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 (quattro) mesi nell'anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e cause di forza maggiore, ai sensi del D.Lgs. 114/98, articolo 29, comma 4 lettera b.

Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 23 – Revoca e Sospensione

La concessione potrà essere revocata o modificata nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente:

- sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di sicurezza, di tutela dell'immobile, di riorganizzazione del mercato o per altre esigenze istituzionali;
- revoca dell'autorizzazione amministrativa abilitante all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- in caso di mancato pagamento del canone o della quota dei c.d. servizi accessori, o nel caso di mancata costituzione o ripristino della cauzione e della polizza assicurativa di cui all'art. 6 del Regolamento del Mercato, qualora siano decorsi i 20 giorni di sospensione senza che il titolare abbia ottemperato al regolare pagamento di quanto dovuto;

e potrà essere sospesa nei seguenti casi:

- mancato pagamento del canone annuale entro i termini previsti;
- mancato pagamento della quota relativa ai c.d. servizi accessori e della manutenzione entro i termini previsti;
- mancata costituzione o ripristino della cauzione o della polizza assicurativa entro i termini previsti.



Art. 24 – Trattamento dei dati personali

Il Comune di Piacenza tratta i dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura per finalità connesse alla selezione, all'eventuale rilascio e alla gestione della concessione, nonché agli obblighi di legge, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, come modificato. Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, comprese quelle relative al titolare del trattamento, ai diritti degli interessati e ai relativi contatti, sono rese disponibili nell'informativa allegata al modulo di domanda e pubblicata nella pagina istituzionale dedicata alla procedura.

I dati personali acquisiti saranno trattati dal Comune di Piacenza esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura e dell'eventuale concessione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 25 – Pubblicazione del Bando

Il presente bando, unitamente ai relativi allegati, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Piacenza, nella sezione dedicata ai bandi e agli avvisi pubblici, nonché nelle ulteriori forme eventualmente prescritte dalla normativa applicabile. La pubblicazione avviene dal giorno 16/10/2026 e resta accessibile almeno fino alla scadenza per la presentazione delle domande, fissata al 25 novembre 2026, ore 23:59. Eventuali rettifiche e chiarimenti sono pubblicati con le medesime modalità; ove incidano significativamente sui requisiti o sull'offerta richiesta, il Comune valuta la congrua proroga dei termini, nel rispetto della parità di trattamento.

Art. 26 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applica la normativa nazionale, regionale e comunale vigente in materia di commercio su aree pubbliche, concessioni di posteggio, somministrazione di alimenti e bevande, sicurezza alimentare, tutela dei beni culturali e ogni altra disciplina applicabile.

Il Comune si riserva di non procedere all'assegnazione qualora sopravvengano motivi di interesse pubblico o cause di forza maggiore.

Art. 27 – Allegati

Costituiscono parte integrante del presente bando:

Allegato A – Modello di domanda di partecipazione;

Allegato B – Planimetria del mercato e individuazione del posteggio.

Piacenza, 16/10/2026

